

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 43-5881

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. ASL AT - Atto n. 25 del 19/04/2013 "Deliberazione n. 24 del 20.07.2012 Bilancio Consuntivo d'esercizio- adozione - proposta per la copertura della perdita dell'esercizio 2010". Approvazione.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l'ASL AT, in data 20.07.2012, ha fatto pervenire l'atto n. 24 avente ad oggetto " Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2010 - adozione";

con provvedimento n. n. 17-5543 del 18.03.2013, la Giunta regionale, conformemente alla proposta della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha approvato il provvedimento aziendale, preso atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari ad euro 7.913.316, e che il risultato finanziario, perdita al netto delle poste non monetarie, (disavanzo) come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi (secondo la metodologia indicata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria) pari a euro 2.799.656;

l'art. 2, lett. d) della l.r. 31/92, s.m.i, stabilisce che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo devono sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, con le modificazioni di cui alla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, prevede la quantificazione dei maggiori oneri maturati a carico delle Regioni e l'indicazione della relativa copertura;

l'Azienda in data 2.05.2013, ha fatto pervenire l'atto n. 25 del 19/04/2013 avente ad oggetto "Deliberazione n. 24 del 20.07.2012 Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2010 – adozione – proposta per la copertura della perdita dell'esercizio 2010;

l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

richiamata la D.G.R. n. 3-360 del 20 luglio 2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 47-529 del 4 agosto 2010, e le DD.G.R. n. 1-635 del 23.09.2010, n. 33-1106 del 30.11.2010 e n. 34-1107 del 30.11.2010, che, hanno approvato gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. e definito, per l'anno 2010, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

preso atto della motivazioni addotte dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2010;

dato atto che con la DD. n. 886 del 30 novembre 2012 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo, come definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, pari ad euro 2.799.656, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2013, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2010;

considerato che, conseguentemente, la Direzione Sanità – Settore Risorse finanziarie - ha proposto l'approvazione dell'atto, precisando che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 5855/2010, a valere sul capitolo 157320/2010 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari ad euro 2.799.653, debba essere iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2010;

visto l'art. 4 del D.legge 18 settembre 2001, n. 347 e la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405;

visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;

vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;

vista la l.r. 30 dicembre 2008 n. 36;

vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

– di approvare l'atto dell'ASL AT n. 25 del 19/04/2013 avente ad oggetto "Deliberazione n. 24 del 20.07.2012 Bilancio Consuntivo d'esercizio anno 2010 – adozione – proposta per la copertura della perdita dell'esercizio 2010", viste le motivazioni adottate dal Direttore Generale in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2010;

– di dare atto che con la DD. n. 886 del 30 novembre 2012 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo, come definito secondo la metodologia del Ministero dell'Economia, pari ad euro 2.799.656, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2013, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2010;

– di disporre che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 5855/2010, a valere sul capitolo 157320/2010 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari ad euro 2.799.653, sia iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2010;

– la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)